

Sezione: SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA

Esito: SENTENZA

Numero: 383

Anno: 2011

Materia: RESPONSABILITA'

Data pubblicazione: 22/12/2011

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana composta dai magistrati

dott. Salvatore Cilia	Presidente
dott. Luciana Savagnone	Consigliere relatore
dott. Salvatore Cultrera	Consigliere
dott. Pino Zingale	Consigliere
dott. Francesco Albo	Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 383/A/2011

nel giudizio di appello, iscritto al n. 3820/A.Resp. proposto da Surdo Francesca, elettivamente domiciliata a Palermo presso lo studio dell'avv. Rosalba Di Gregorio, che la rappresenta e difende

contro

il Procuratore Regionale

avverso

la sentenza n. 578/2011 del 27 gennaio 2011, pubblicata il 17 febbraio 2011, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Uditi all'udienza del 22 novembre 2011 il relatore, consigliere Luciana Savagnone, l'avv. Pietro Manzella, in sostituzione del difensore dell'appellante, e il P.M. nella persona della dott.ssa Maria Rachele Aronica. Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Fatto e diritto

Con sentenza n. 578/2011 la Sezione giurisdizionale di primo grado, respinta preliminarmente l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza, ai sensi degli artt. 163, comma 3, n.4) e 164, comma 4, c.p.c., condannava la signora Surdo Francesca al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno e, per esso, del Corpo della Polizia di Stato, della somma di € 7.500,00, con gli interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo. Riferiva il giudice di primo grado che la Surdo, nella qualità di agente di polizia, era stata destinataria della sentenza penale n.70/09, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. relativamente ad un'imputazione di corruzione in atti giudiziari, commessa al fine di favorire un imputato in un processo pendente dinanzi alla Corte di Cassazione. Riconosciuta, quindi, alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti natura di sentenza di condanna, riteneva che il comportamento doloso della convenuta avesse cagionato una notevole lesione all'immagine ed al prestigio del Corpo della Polizia di Stato. Quantificava, così, in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., il danno all'immagine subito dall'amministrazione, e dimezzando la richiesta

risarcitoria avanzata dal Procuratore regionale, condannava la convenuta al pagamento della somma di € 7.500,00, comprensiva di rivalutazione monetaria.

Con ricorso depositato il 22 aprile 2011, la signora Surdo, rappresentata e difesa dall'avv. Rosalba Di Gregorio, ha proposto appello avverso questa sentenza. Sosteneva il difensore la violazione ed errata interpretazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 163, comma 3 n. 4 e 164 comma 4 c.p.c., ed anche in relazione dell'art. 2697 c.c.; la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione; l'errata valutazione delle prove ed il travisamento dei fatti; la contraddittorietà della motivazione.

Nelle conclusioni scritte, depositate il 24 ottobre 2010, il Procuratore generale ha contestato i motivi di appello di cui ha chiesto il rigetto.

Con memoria depositata l'11 novembre 2011, il difensore dell'appellante ha riferito che il G.u.p. presso il Tribunale di Palermo, con ordinanza dell'8 giugno 2011, ha revocato la sentenza n. 70/09 di patteggiamento, nel presupposto che la Surdo, nella sentenza pronunciata con il rito ordinario nei confronti dei coimputati concorrenti nel reato, era risultata del tutto estranea ai fatti a lei ascritti. Alla memoria è stata allegata l'ordinanza suddetta.

All'udienza dibattimentale l'avv. Pietro Manzella, in sostituzione del difensore dell'appellante, ha insistito nella richiesta di assoluzione. Il P.M. ha dichiarato di prendere atto della revoca della condanna.

Ciò posto, rileva il Collegio che, come è noto, all'art. 1 del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 ottobre 2009, n. 141, che ha, a sua volta, apportato modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è stato previsto che le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Tale ultima disposizione prevede la responsabilità per tale tipologia di danno erariale solo quando sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti pubblici per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Nella fattispecie in esame, l'azione di responsabilità per danno erariale era stata ritualmente esercitata dal Procuratore regionale in presenza della sentenza di condanna, avvenuta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., passata in giudicato. Nelle more del giudizio, con l'ordinanza emessa dal G.u.p. di Palermo in data 8 giugno 2011, prodotta dall'appellante, la condanna emessa nei confronti della Surdo è stata revocata.

Ritiene, pertanto, il Collegio che, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti necessari per consentire al giudice penale di revocare la pronuncia, questo giudice non può più procedere all'esame delle domande risarcitorie formulate dal Procuratore per il danno all'immagine, mancando il presupposto necessario costituito da una sentenza di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione, previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

L'appello deve quindi, essere accolto, e prosciolto definitivamente nel merito l'appellante, questo Collegio deve, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 bis, comma 10, legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, e 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, procedere alla liquidazione delle spese di entrambi i gradi di

giudizio, ai fini del rimborso delle stesse da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

In mancanza di nota spese, il Collegio determina i soli onorari di difesa e liquida in favore del difensore la somma di € 800,00 (ottocento/00) per il giudizio di primo grado e di € 900,00 (novecento/00) per il giudizio di appello.

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

l'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe e, per l'effetto, dichiara l'appellante esente da responsabilità amministrativa.

Liquida, in favore del difensore, la somma di € 800,00 (ottocento/00) per il giudizio di primo grado e di € 900,00 (novecento/00) per il giudizio di appello.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 novembre 2011.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.TO (Luciana Savagnone)

F.TO (Salvatore Cilia)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 22/12/2011

Il Direttore della Cancelleria

F.TO (dott. Nicola Daidone)